



CITTA' DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 92

in data: 28.12.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2018 .**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala delle adunanze consiliari a seguito di invito diramato dal Presidente in data 28.12.2017 n. 26150, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica ed in seduta ORDINARIA di prima convocazione - Presiede l'adunanza DOTT.SSA TERESAD'AURIA- Presidente del Consiglio – con la partecipazione del Segretario Generale - DOTT.SSA ROSSANA DOTO.

In continuazione di seduta:

1 - SESSA Dott. VINCENZO	P	12 – FIORILLO Sig. DOMENICO	P
2 - Dott.ssa TERESA D'AURIA	P	13 – LANDI Sig. ANDREA	P
3 - FARINA Dott.ssa MARIA GRAZIA	P	14 – GIOIA Dott. GIOVANNI	P
4 - GIOIA Rag. FRANCESCO	P	15 – BARRA Ing. GAETANO	P
5 - TRUDA Sig. ROCCO	P	16 – D'ANDREA Sig. ANTONIO	A
6 - GUACCI Avv. RITA	P	17 – RICCIARDI Rag. MILENA	A
7 - CELENTANO Avv. VINCENZO	P		
8 - IANNONE Dott.ssa VALENTINA	P		
9 - SICA Dott. FORTUNATO	P		
10 - SESSA Geom. AGOSTINO	P		
11 - PRUDENTE Dott. NICOLA	P		

Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Riconosciuta la legalità dell'adunanza il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (**I.M.U.**), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**T.A.S.I.**) e nella tassa sui rifiuti (**T.A.R.I.**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO, per quanto innanzi indicato, approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale che annulla e sostituisce il Regolamento n.18 del 17/07/2014 e successive modifiche;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni della legge vigente, tra le competenze del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000, da parte del Responsabile del settore ing. Pio Masucci;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000, da parte del Responsabile del settore Finanziario dott.ssa Anna Maria Anastasio. -

Visto il verbale della I Commissione Consiliare agli atti;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti agli atti;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come riportati nel resoconto del verbale di trascrizione della registrazione della seduta agli atti;

Con votazione resa con il sistema del voto palese per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti N.15
Votanti N.15
Favorevoli N.12 (Gruppo Insieme per Fisciano);
Astenuti N.0
Contrari N.3 (Gruppo Cambia Fisciano);

DELIBERA

1. **Di approvare** il Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) anno 2018 adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base alle disposizioni previste dell'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, così come risultante nel testo che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **di stabilire** che i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2018;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
4. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Stante l'urgenza Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa con il sistema del voto palese per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti N.15
Votanti N.15
Favorevoli N.12 (Gruppo Insieme per Fisciano);
Astenuti N.0
Contrari N.2 (Gruppo Cambia Fisciano);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4^a comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.-

COMUNE DI FISCIANO
(Provincia di Salerno)

**Regolamento per la disciplina
dell'imposta unica comunale (IUC)**

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. nella seduta del

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag.4</i>
Art. 2	<i>Presupposto</i>	<i>Pag.4</i>
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag.4</i>
Art. 4	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pag.4</i>
	TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIA (IMU)	
Art. 5	<i>Oggetto del titolo II</i>	<i>Pag.5</i>
Art. 6	<i>Presupposto del tributo</i>	<i>Pag.5</i>
Art. 7	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>	<i>Pag.5</i>
Art. 8	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag.6</i>
Art. 9	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>Pag.7</i>
Art. 10	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag.7</i>
Art. 11	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag.7</i>
Art. 12	<i>Riduzione per i terreni agricoli</i>	<i>Pag.8</i>
Art. 13	<i>Aliquote e detrazioni</i>	<i>Pag.8</i>
Art. 14	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	<i>Pag.8</i>
Art. 15	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	<i>Pag.9</i>
Art. 16	<i>Abitazioni concesse in locazione con contratti a canone concordato</i>	<i>Pag.9</i>
Art. 17	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag.9</i>
Art. 18	<i>Quota statale del tributo</i>	<i>Pag.10</i>
Art. 19	<i>Versamenti</i>	<i>Pag.10</i>
Art. 20	<i>Dichiarazione IMU</i>	<i>Pag.11</i>
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Art. 21	<i>Oggetto del titolo III</i>	<i>Pag.11</i>
Art. 22	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	<i>Pag.11</i>
Art. 23	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	<i>Pag.12</i>
Art. 24	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	<i>Pag.13</i>
Art. 25	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	<i>Pag.13</i>
Art. 26	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag.14</i>
Art. 27	<i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	<i>Pag.14</i>
Art. 28	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<i>Pag.15</i>
Art. 29	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	<i>Pag.16</i>
Art. 30	<i>Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	<i>Pag.16</i>
Art. 31	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<i>Pag.17</i>
Art. 32	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag.17</i>
Art. 33	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>Pag.17</i>
Art. 34	<i>Piano finanziario</i>	<i>Pag.18</i>
Art. 35	<i>Articolazione della tariffa</i>	<i>Pag.18</i>
Art. 36	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>Pag.18</i>
Art. 37	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>Pag.19</i>

Art. 38	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag.19</i>
Art. 39	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag.20</i>
Art. 40	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag.20</i>
Art. 41	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 42	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 43	<i>Riduzione per le utenze domestiche non stabilmente attive</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 44	<i>Esenzioni ed altre agevolazioni</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 45	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>Pag.22</i>
Art. 46	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	<i>Pag.22</i>
Art. 47	<i>Tributo Giornaliero</i>	<i>Pag.22</i>
Art. 48	<i>Tributo Provinciale</i>	<i>Pag.23</i>
Art. 49	<i>Riscossione</i>	<i>Pag.23</i>
	TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Art. 50	<i>Presupposto e finalità</i>	<i>Pag.24</i>
Art. 51	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag.24</i>
Art. 52	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	<i>Pag.24</i>
Art. 53	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	<i>Pag.25</i>
Art. 54	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag.25</i>
Art. 55	<i>Aliquote e detrazioni</i>	<i>Pag.25</i>
Art. 56	<i>Riduzione per le abitazioni concesse in locazione con contratti a canone concordato</i>	<i>Pag.26</i>
Art. 57	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	<i>Pag.26</i>
Art. 58	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	<i>Pag.26</i>
Art. 59	<i>Versamento del tributo</i>	<i>Pag.27</i>
Art. 60	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag.27</i>
	TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 61	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag.27</i>
Art. 62	<i>Dichiarazione TARI</i>	<i>Pag.28</i>
Art. 63	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag.29</i>
Art. 64	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag.29</i>
Art. 65	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag.30</i>
Art. 66	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag.31</i>
Art. 67	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag.31</i>
Art. 68	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag.31</i>
Art. 69	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag.31</i>
Art. 70	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag.31</i>
Art. 71	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag.32</i>
Art. 72	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag.32</i>
Art. 73	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>Pag.32</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Fisciano istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge del 27/12/2013, n. 147. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Fisciano per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge del 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge del 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO II

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Fisciano dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22/12/2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli artt. 8 e 1 del Decreto Legislativo del 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del Decreto Legge del 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge del 24/12/2012, n. 228, e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge del 27/12/2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22/12/2011, n. 214, e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo del 14/03/2011, n. 23.
- Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fisciano. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, con decorrenza dal 01/01/2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministeriale del 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo del 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22/12/2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione
2. in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22/12/2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2

del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22/12/2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22/12/2011, n. 214, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1) Sono soggetti passivi dell'imposta:

1. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
2. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
3. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
4. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
5. il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo del 6/9/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 9
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

- a) L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
- b) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge del 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22/12/2011, n. 214.
- c) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504.
- d) Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 10
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di fabbricabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e in ogni caso fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Fermo restando che , ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente entro il termine di approvazione del Bilancio annuale, per zone omogenee, i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata rispetto ai valori riportati nella deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 11
**BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) con decorrenza dal 01/01/2017, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42;
 - c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
2. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, purché non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria, regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Nel caso dovrà essere presentata dichiarazione IMU relativa all'anno in cui si applica la riduzione.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

ART. 12 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

Abrogata

ART. 13 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22/12/2011, n. 214, e dell'art. 1, comma 380, lett. g), della Legge del 24/12/2012, n. 228, e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote dell'imposta entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge del 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legge del 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22/12/2011, n. 214. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di legge, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22/12/2011, n. 214.

ART 15

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'imposta municipale propria, dal 01/01/2015, non si applica ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Il soggetto interessato deve attestare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale entro la scadenza del versamento del saldo dell'imposta. La richiesta di agevolazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei requisiti dichiarati nella stessa.

ART 16

ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal 2016, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, è ridotta al 75 per cento.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 20, allegando altresì copia del contratto di locazione stipulato.

ART. 17

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i), del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge del 27/12/2013 n. 147, i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge del 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge del 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. A decorrere dall'anno 2016 i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale, in quanto il Comune di Fisciano è incluso tra i comuni montani dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge del 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge del 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale si attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 18

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

- a) E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge del 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22/12/2011, n. 214.
- b) Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
- c) La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune che insistono sul suo territorio.
- d) Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 19 VERSAMENTI

- a) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
- b) Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 1 del Decreto Legislativo del 9/07/1997, n. 241, e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale del 23/11/2012.
1. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 28/09/1998, n. 360, entro il termine di legge. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di legge si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
2. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo del 9/07/1997, n. 241, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5 (cinque).
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta sia totalmente assolta per l'anno fiscale e sia trasmessa comunicazione scritta al Comune entro l'anno in cui viene effettuato il versamento o entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 20 DICHIARAZIONE IMU

- a) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

- b) Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
- c) E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
- d) Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 21

OGGETTO DEL TITOLO III

a) Il presente titolo disciplina l'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, prevista dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

- La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446.
- La TARI qui disciplinata ha natura tributaria.
- Per quanto non previsto dal presente, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 22

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:

- a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
- b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
- c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;

4. Si considerano inoltre tassabili, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa ma non esaustiva:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

5. Nella nozione di tassabili rientrano anche:

- a) i locali pertinenziali o accessori di abitazioni quali box, garage, cantine, seminterrati adoperati come ripostigli, tavernette, ecc. anche se sforniti di servizi di rete (acqua energia elettrica, gas), ai quali viene applicata la stessa tariffa del compendio cui sono annessi;
- b) i locali non pertinenziali o non accessori di abitazioni quali box, garage, cantine, seminterrati, anche se sforniti di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas);

3. Sono escluse dalla tassazione:

- 1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- 2. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo, mobilio o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata al titolare da pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'art.41 del presente regolamento.

6. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 31 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 23

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 3/04/2006, n. 152, dal "Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti", nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

3. Si definisce «*rifiuto*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152, "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*".

4. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 152/2006, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152:

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

5. i rifiuti da attività commerciali;

6. i rifiuti da attività di servizio;

7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

7. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e ss.mm.ii..

ART. 24

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 10.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 15% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.

1. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel "Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/11/2009.

ART. 25

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

3. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152:

1. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

2. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

3. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

4. i rifiuti radioattivi;

5. i materiali esplosivi in disuso;

6. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

7. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3/05/2000 e successive modificazioni.

4. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

1. le acque di scarico;

2. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

3. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del (CE) n. 1774/2002;

4. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo del 30/05/2008, n. 117.

ART. 26

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 62 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 27

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (ad eccezione delle pertinenze e locali accessori soggetti comunque alla tassa);

2. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

3. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

4. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori o se antecedente, dalla data di inizio dell'occupazione;

5. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

6. le aree adibite in via esclusiva al transito;

7. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

i) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;

j) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

k) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

l) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;

m) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;

n) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto.

5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 28 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo del 15/11/1993, n. 507, e della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge del 06/12/2011, n. 201.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge del 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge del 27/07/2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. Le superfici coperte sono computabili escludendo i locali con altezza inferiore a metri 1,50 ma qualora per il locale risultino, da planimetria catastale, dichiarate due altezze, di cui solo una inferiore a metri 1,50 di altezza viene comunque considerata tutta la superficie. La superficie delle aree scoperte è calcolata sul perimetro interno delle medesime.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq

6. per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 29

ART. 29 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge del 27/12/2013, n. 147, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

1. le superfici adibite all'allevamento di animali;

2. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

3. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

1. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
2. comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini, collocati nello stesso insediamento ove viene realizzato il processo produttivo dell'attività, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, purché il materiale in esso stoccato abbia una permanenza provvisoria e non a lungo termine.
6. Restano, invece, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 30

RIDUZIONI PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della sola quota variabile del tributo nella misura del 40% consuntivo, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo del 3/04/2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 1. Il produttore che intende beneficiare della riduzione deve presentare apposita richiesta nella quale viene espressamente dichiarato che trattasi di rifiuti non venduti a terzi ma avviati a recupero. Alla richiesta deve essere allegata l'attestazione, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, indicante il tipo e la quantità di rifiuto prodotto e avviato a recupero per l'anno di riferimento. La riduzione deve essere richiesta annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno nel quale il rifiuto è stato avviato a recupero.

ART. 31

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158, e dell'art. 35 del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 34. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge del 27/12/2006 n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge del 27/12/2006 n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 32

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

5. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge del 31/12/2007, n. 248, convertito dalla Legge del 28/02/2008, n. 31.

6. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 33

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

6. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

7. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 "Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche" del Decreto Legislativo del 13/01/2003, n. 36.

1. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.

2. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo art. 34.

5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 34

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge del 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune, a norma delle disposizioni vigenti, prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.

1. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli investimenti necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie.

2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dal Consiglio Comunale.

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 35

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da:

- a. una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- b. una *quota variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.

ART. 36

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

a. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o aree.

b. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.

c. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

d. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.62, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo prova contraria. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 37

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

a. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del del 27/04/1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

b. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.

c. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 38

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente divise in:

- a. **domestiche residenti**, comprendenti quelle condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Su istanza degli interessati, comprovata da idonea documentazione (fatture alberghi, comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, dichiarazione della struttura sanitaria, del datore di lavoro, dell'ufficio anagrafico comunale ...), sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza; qualora le esclusioni comportino l'azzeramento del numero degli occupanti, si applica la sola parte fissa della tariffa riferita alla categoria 1;

- b. **domestiche non residenti** comprendenti quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero (AIRE), o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone giuridiche ...), per le quali si assume come numero degli occupanti quello risultante dalla seguente tabella

Sup. compresa tra 0 e 30 mq	1 occupante
Sup. compresa tra 31 e 60 mq	2 occupanti
Sup. compresa tra 61 e 80 mq	3 occupanti
Sup. compresa tra 81 e 100 mq	4 occupanti
Sup. maggiore di 100 mq	5 occupanti

Nel caso di immobili locati per un periodo superiore a 12 mesi, è fatta salva la possibilità di documentare l'occupazione dell'immobile da parte di un numero diverso di occupanti. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune di residenza del contribuente. L'agevolazione è concessa su richiesta dell'utente con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 62 del presente Regolamento. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

2. Per le utenze domestiche le superfici afferenti cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che siano pertinenze di abitazioni, al fine di determinare la superficie tassabile e la relativa classe di appartenenza in ordine al numero degli occupanti che la conducono, si aggiungono a quelle dell'abitazione di riferimento.

3. Per le utenze domestiche nelle quali sono presenti superfici destinate a studi professionali e attività produttive e/o commerciali in genere, si fa riferimento al codice ATECO corrispondente limitatamente alla parte destinata allo svolgimento dell'attività, dimostrando le stesse con apposita planimetria.

4. Le cantine, le autorimesse e simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune, si considerano invece utenze non domestiche se condotte da persona giuridica.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al sorgere dell'obbligazione tributaria, di cui all'art. 36 del presente Regolamento, ovvero alla data effettiva delle successive variazioni del nucleo stesso.

ART. 39

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

g. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.

h. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.

1. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

ART. 40

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La categoria tariffaria principale applicabile ad ogni utenza è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino...)
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza.

ART. 41

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 42

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%. Ai fini del riconoscimento di detta riduzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 3/6 del d.l. 557/93, così come modificato dall'art. 2 del DPR 23/3/98, n. 139 per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali. Ai fini del riconoscimento della suddetta riduzione, si considerano coltivatori diretti o agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, nonché i soggetti per i quali sussistono le condizioni soggettive stabilite da altre disposizioni vigenti;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) sull'unità immobiliare equiparata ai fini IMU ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, si applica la TARI, a decorrere dal 2015, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano, previa presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 43
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La suddetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e terzo comma dell'art. 42 del presente Regolamento.

ART. 44
ESENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal tributo, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a. le superfici di edifici e loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - b. i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c. le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge comunque ultrasessantacinquenne, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale erogata dall'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
 - d. le associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla Legge 383/2000, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresi i circoli culturali, sportivi e solidaristici;
 - e. le attività commerciali, pubblici esercizi e liberi professionisti che iniziano l'attività nell'anno solare per i primi dodici mesi di attività;
2. Per coloro che adotteranno un cane ricoverato presso il canile convenzionato con il Comune di Fisciano si applica una riduzione di un massimo di € 300,00 (rapportato a trimestre) del tributo e comunque fino a concorrenza del dovuto;
3. Per le aziende e professionisti che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti residenti nel Comune di Fisciano, a partire dal 01/01/2014, e che vanno ad incrementare l'U.L.A. al 31 dicembre dell'anno precedente, il tributo dovuto per l'anno successivo è ridotto di un importo pari all'addizionale comunale applicata sulle retribuzioni degli stessi dipendenti assunti
4. Le riduzioni tariffarie di cui ai comma 2 e 3 sopra indicati competono a richiesta dell'interessato a condizione che dimostri di averne diritto, riservandosi il Comune di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria.
5. La riduzione di cui al comma 2 sopra indicato viene concessa nel rispetto di quanto stabilito con il "Regolamento di tutela e benessere degli animali e adozione di cani vaganti recuperati sul territorio comunale", approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 01/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Ai fini dell'ottenimento della riduzione di cui al comma 3 sopra riportato, invece, gli interessati devono produrre entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'assunzione la seguente documentazione:
 1. Prospetti U.L.A. (unità lavorative anno) riferiti all'anno nel quale si richiede l'agevolazione oltre che a quello precedente;
 2. Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) del mese di dicembre dell'anno nel quale si richiede l'agevolazione riferito ai dipendenti assunti nello stesso.
7. Le agevolazioni di cui ai comma precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
8. Per tali agevolazioni si applica il comma 3 dell'art. 42.

ART. 45
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

ART. 46

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 40 a 44 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge del 27/12/2013, n. 147.

ART. 47

TRIBUTO GIORNALIERO

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% .

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

Per le occupazioni poste in essere in occasione del mercato comunale, la misura tariffaria applicabile è determinata rapportando la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività a 52/365 e applicando il coefficiente di aumento del 50% .

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio entrate tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 48

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa rifiuti.

ART. 49

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo del 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o tramite le seguenti altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali: RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc..

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge del 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate di cui almeno due semestrali, con scadenze da definirsi da parte della Giunta Comunale, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successivo a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge del 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 5,00 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dall'art. 19 del citato decreto.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto ai sensi del comma precedente, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 66, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge del 27/12/2013, n. 147, e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 50 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art. 57 del presente Regolamento.

ART. 51 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 50. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 52 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree fabbricabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per la definizione di fabbricato, di area fabbricabile, di abitazione principale e di pertinenze si rinvia all'art. 7 rubricato "*Definizione di fabbricato, area fabbricabile, ... e abitazione principale*" del presente Regolamento.

ART. 53 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:
- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministeriale del 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo del 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e) l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - f) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo una riduzione della base imponibile del 50%. In caso di più unità immobiliari, la predetta equiparazione è applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 54 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- a) La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), si rinvia quindi a quanto disciplinato con gli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

ART. 55 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille e può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
2. Le aliquote del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, commi 676, 677, 678 e 683, della Legge del 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 57 del presente Regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. In mancanza, sono confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote di base fissate dalla legge.
3. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
4. Per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per i medesimi anni i limiti di cui al presente comma e al comma precedente possono essere superati per un ammontare

complessivamente non superiore al 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al comma 2, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad essa equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile. Resta ferma la facoltà prevista dall'art. 1, comma 28, della L. 208/2015.

5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

6. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all'azzeramento. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente Regolamento.

7. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al comma 2, nel caso di immobili adibiti ad abitazione principale, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, e per le relative pertinenze può prevedere apposita detrazione d'imposta pari a 30 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

ART. 56

RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal 2016, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 53, è ridotta al 75 per cento.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma precedente, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 61, allegando altresì copia del contratto di locazione stipulato.

ART. 57

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. A decorrere dal 2015, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, per l'unica unità immobiliare, equiparata ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- gli immobili aventi le condizioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i), del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504.

ART. 58

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

a. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune di Fisciano:

- a) servizio di illuminazione pubblica;
- b) servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
- c) servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale;
- d) trasporto pubblico locale;
- e) servizio di polizia locale;
- f) servizi di protezione civile;
- g) biblioteca;
- h) anagrafe, stato civile, elettorale, sportello polifunzionale;

- i) gestione delle entrate tributarie;
 - j) organi istituzionali, di partecipazione e di decentramento.
- b. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, all'utilizzo di beni di terzi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi. Il costo deve determinarsi, in ogni caso, tenendo conto di tutti i costi sostenuti per l'erogazione dei servizi medesimi, sia diretti che indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio.
- c. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

ART. 59 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata in autoliquidazione dal contribuente direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
 2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
1. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge del 27/12/2006 n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 60 IMPORTI MINIMI

- a) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad euro 5,00.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART.61 DICHIARAZIONE

- I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
 - Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 20 del presente Regolamento.
 - Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
4. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori non titolari del diritto reale sugli immobili soggetti alla TASI, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
5. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui all'art.15, comma 1, e all'art. 57 comma 1, del presente Regolamento entro il 30 giugno dell'anno successivo, è necessario per il richiedente dimostrare il possesso di tre requisiti:
- a) possesso a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia di una sola unità immobiliare non locata o concessa in comodato;
 - b) iscrizione all'AIRE;
 - c) pensionato nel Paese di residenza.

I requisiti di cui alla lettera a) e b), possono formare oggetto di apposita dichiarazione sostitutive resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. In ordine al terzo requisito si precisa, invece, che deve trattarsi di pensione rientrante tassativamente in una delle seguenti tipologie:

1. convenzione internazionale, nelle quali la pensione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero,

2. pensioni autonome italiane e pensioni estere.

La pensione, infine, deve essere erogata dal Paese straniero dove risiede il cittadino. Il beneficio sopra indicato non va comunque applicato nel caso in cui un cittadino risieda in un Paese diverso da quello che eroga la pensione. E' onere del contribuente fornire la prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza, sarà impossibile accedere al beneficio previsto dalla legge.

6. Per la dichiarazione TARI si rinvia al successivo art.62.

ART. 62 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio a mezzo posta, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di spedizione per PEC o posta elettronica.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dal detentore a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

1. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

2. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

3. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

4. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

a) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

b) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

1 La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

e) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

f) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

g) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

h) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

i) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

j) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta anche nell'ipotesi di invio per posta elettronica o a mezzo PEC, anche con firma digitale.

2 La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e se presentata nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di recupero d'ufficio.

3 Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Ente ed ove queste non siano sufficienti, a mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 63 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

7. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

8. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

9. E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare a condizione che il credito tributario che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare all'ufficio entrate dell'Ente tale volontà, specificando i crediti e i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.

10. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, della Legge del 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

11. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento.

ART. 64 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge del 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta Comunale può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 65 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 1. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 2. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 3. accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato appartenente all'ufficio entrate, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 1. degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, della Legge del 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 2. del proprio personale dipendente;
 3. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire idoneo documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 1. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge del 27/12/2013, n. 147.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge del 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o su apposito conto corrente postale dedicato.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 6. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 66

SANZIONI ED INTERESSI

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo del 18/12/1997, n. 472. Per la predetta

sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo del 18/12/1997, n. 472.

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 120% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. La tardiva presentazione della dichiarazione da luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% della tassa dovuta con un minimo di 51 euro, se il ritardo non è superiore a 90 giorni.

4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del novanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

12. Gli interessi di mora e rateazione sono computati nella misura del vigente tasso legale.

ART. 67

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge del 27/12/1997, n. 449, si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo del 19/06/1997, n. 218.

ART. 68

RISCOSSIONE COATTIVA

2. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 66, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

3. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge del 27/12/2006, n. 296.

ART. 69

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore a euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 70

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, e se trattasi di entrate arretrate, comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale delle entrate dell'Ente cui si rinvia.

2. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione della rateizzazione, oltre gli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza prevista per il pagamento; sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

3. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare dovuto è riscuotibile in unica soluzione a mezzo riscossione coattiva previo ricalcolo degli interessi dovuti.

ART. 71

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196.

ART. 72 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 73 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge del 27/12/2013, n. 147 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso dei tributi relativi alle annualità pregresse entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali

ALLEGATO A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simil-pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi

ALLEGATO B Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercati genere alimentari
30	Discoteche, night club

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA ROSSANA DOTO

DOTT.SSA TERESA D'AURIA

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimita', e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line del Comune, per cui la stessa:

è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 , ultimo comma del D.Lgs.vo n. 267/00

è divenuta **ESECUTIVA** alla scadenza del decimo giorno di pubblicazione ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Addi' 28.12.2017

IL COLLABORATORE DI SEGRETERIA

.....
=====

Per i provvedimenti di competenza si trasmette

ai seguenti Settori e/o Uffici dell'Ente:

Ai seguenti Enti:

